

054



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Aosta

In persona del Giudice Dott.ssa Anna Bonfilio

in funzione di giudice unico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 377.010 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili
promossa da:

), domiciliata in Aosta, presso lo studio dell'avv. Paolo Sammaritani che

la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

contro

, in persona del suo legale

rappresentante *pro tempore*

elettivamente domiciliata ad Aosta, via Festaz n. 7, presso

lo studio dell'Avv. Piergiorgio Martinet che la rappresenta e difende per procura in

calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

In punto: risarcimento danni

All'udienza del 9.06.2011 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse della parte attrice:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*,

Sent. N. 142/11
R.G. N. 377.010

Cron. 2993
Rep. 925/11

a) In via principale, in virtù di tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito, nonché dalle risultanze istruttorie e probatorie emerse in corso di causa, chiede che il giudice voglia rimettere la causa sul ruolo nominando, così come nei termini richiesto, consulente tecnico d'ufficio per la quantificazione del danno subito dalla

b) In via subordinata, nel merito accertare i fatti in premessa indicati con conseguente dichiarazione di responsabilità della convenuta ex art. 2043 e 2051 c.c.;

c) per l'effetto, condannarla, al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni, patiti, patienti, tra cui quelli: patrimoniali, morali, biologici ed esistenziali e per ogni altro dovuto, niuno escluso, oltre gli interessi dal giorno dell'insorgenza della malattia, con rivalutazione monetaria.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario.

Nell'interesse della parte convenuta:

"Voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- **In via pregiudiziale**

Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 e 164, IV comma c.p.c.

- **Nel merito**

respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese di giudizio”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 4.03.2010 esponeva di aver trascorso una vacanza dal 18 al 25 febbraio 2005 a Courmayeur, recandosi a sciare in quei giorni nel comprensorio _____ in periodo in cui le piste erano scarsamente innevate. Riferiva quindi di essersi trovata, il giorno 24 febbraio 2005, in compagnia _____ sulla pista denominata "internazionale" in località Valveny-Cai Ponte Egiziani, di media difficoltà (rossa), ampiamente rientrante nelle sue capacità sciistiche, e di essere stata obbligata, per accedere ad altra pista adiacente, a percorrere un breve tratto in discesa, consistente in un passaggio stretto di circa quattro metri di larghezza ed una ventina di metri di lunghezza, che, pur in carenza di specifiche segnalazioni, si presentava con fondo ghiacciato e disseminato di sassi e ramoscelli di albero, tali da rendere pericoloso l'attraversamento. Riferiva così di essere caduta rovinosamente nel tratto descritto, riportando gravissime conseguenze, quali in specie la frattura di un polso, lo schiacciamento della III vertebra e la frattura della IV vertebra lombare. Prontamente soccorsa dall'amico _____ ; e dal personale preposto, riferiva quindi di essere stata dapprima condotta presso vicino rifugio ed in seguito presso il pronto soccorso di Courmayeur, per poi essere condotta presso l'Ospedale di Aosta ed infine, a fronte di dolori lancinanti al polso ed alla schiena, non sopiti dalle terapie antalgiche praticatele, presso il C.T.O. di Torino, ove infine le era stata applicata una struttura rigida in gesso per l'immobilizzazione della colonna vertebrale e del polso. Dimessa infine in data 3.03.2005 esponeva di aver subito quindi un periodo

prolungato di convalescenza, durante il quale aveva avuto bisogno costante di assistenza presso la propria abitazione, subendo altresì grave danno anche sul piano psichico, oltre che fisico, riportando infine esiti invalidanti rilevanti, anche in relazione alla sua attività professionale di farmacista. Citava quindi in giudizio la S.p.A. quale gestore del comprensorio sciistico ove era accaduto il fatto lesivo, chiedendone condanna all'integrale risarcimento del danno da lei riportato in conseguenza del sinistro descritto, nella misura di almeno € 52.000,00, con vittoria delle spese del giudizio.

Si costituiva ritualmente la Società convenuta, contestando ogni avversaria doglianza, assumendo per contro che il sinistro fosse in concreto derivato unicamente da fatto e colpa esclusiva dell'attrice, che aveva in specie omesso ogni precauzione nel percorrere il tratto di collegamento considerato, eludendo le segnalazioni di pericolo di cui al cartello apposto all'imbocco dello stesso ed in particolare la prescrizione di "rallentare" in esso riportata. Evidenziava infatti come vi fossero lungo il tratto di pista considerato plurimi segnali di pericolo, volti a segnalare la presenza di incroci con altre piste ed il restringimento della sede di percorrenza. Produceva quindi planimetria dei luoghi, evidenziando la presenza di un primo segnale di pericolo per "strettoia" lungo il passaggio e quindi prescrizione di "rallentare", nonché, nei pressi dell'incrocio con la pista n. 8, altro segnale di pericolo per "incrocio" ed infine duplice segnalazione di "strettoia" e prescrizione di "rallentare", seguita da altra segnalazione di "incrocio" all'uscita del Ponte degli Egiziani e prescrizione di "rallentare" nei pressi del Rifugio Cai Uget. Contestava peraltro che, al momento del passaggio dell'attrice, la pista si trovasse in cattivo stato di manutenzione, assumendo perciò che il sinistro fosse esclusivamente dovuto a fatto proprio del soggetto danneggiato. Contestava comunque, infine, la

sufficiente enunciazione e descrizione del danno lamentato dall'attrice, eccependo in conseguenza la nullità della domanda risarcitoria attorea, e comunque la quantificazione dei danni come esposta in citazione, chiedendo perciò rigettarsi ogni domanda attorea, con vittoria delle spese del giudizio.

Ammesse parzialmente le prove orali dedotte dalle parti, il Giudice provvedeva quindi all'escussione dei testi sigg.

parte attrice rinunciava peraltro all'audizione degli ulteriori testi pure indicati. Rigettata infine l'istanza attorea di ammissione di C.T.U. medica sulla persona della sig.ra , il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava alla precisazione delle conclusioni e così infine, dopo il deposito di difese, la causa perviene in decisione.

Deve preliminarmente rilevarsi, in relazione alla domanda risarcitoria attorea in esame, la palese infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione pure formulata dalla parte convenuta sul presupposto di una supposta indeterminatezza del danno esposto dalla parte attrice quale conseguenza del sinistro denunciato. L'odierna attrice ha infatti inequivocabilmente richiesto nell'atto introduttivo del giudizio pieno ristoro di "tutti i danni, patiti e patienti, patrimoniali, morali, biologici ed esistenziali e per ogni altro e qualsiasi danno, nessuno escluso, che si quantificano in € 52.000,00", formulando peraltro l'istanza di risarcimento quale "effetto" del presupposto accertamento della responsabilità della convenuta in relazione ai fatti esposti nella narrativa dell'atto. Fermo restando, quindi, il potere del giudicante di qualificare autonomamente, in sede giuridica, la domanda in esame – in specie in relazione a fattispecie di responsabilità contrattuale od extracontrattuale – non vi è dubbio che l'istanza di ristoro abbia ad oggetto l'intero danno conseguente al sinistro denunciato, ove esso possa ascriversi comunque a responsabilità

dell'odierna convenuta, in tutte le sue componenti ed in specie quale danno patrimoniale e non direttamente conseguente all'illecito imputabile alla Società invocata in giudizio, da quantificarsi in corso di causa ed indicativamente determinato nell'importo enunciato in sede di conclusioni.

Rileva peraltro il Tribunale, a fronte delle eccezioni pure tardivamente svolte dalla parte attrice in merito alla corretta indicazione dei testi adottati in giudizio dalla controparte ed alla loro capacità a deporre che, seppure sinteticamente indicati in modo impreciso in sede di memoria istruttoria depositata in data 20.12.2010, i testi sigg. - ed il - ovvero i - pisteurs individuati come risultano ivi compiutamente identificati nella loro qualità, rispettivamente, di dipendente della Società convenuta e di cd. pisteur-securiste (come da qualifica professionale disciplinata dalla Legge Regione Autonoma Valle d'Aosta 15.01.1997 n. 2). Tuttavia, da un lato, nessuna eccezione sulla capacità del primo teste - è stata tempestivamente sollevata dalla parte attrice in sede di memoria istruttoria di replica ovvero all'atto dell'escussione del teste, laddove i rilievi critici pure svolti dall'attrice nella memoria depositata in data 10.01.2011 in ordine al secondo teste di cui innanzi risultano in effetti limitati alla supposta impossibilità di una "sicura identificazione della persona che si intende chiamare come testimone", mentre in specie, anche alla luce della documentazione in atti, non pare revocabile in dubbio che il teste dovesse inequivocabilmente individuarsi con il soggetto - od almeno uno dei soggetti - indicati nella relazione d'intervento del servizio di soccorso della Società convenuta all'atto del sinistro subito dalla sig.ra , come indicati nella relazione stessa, prodotta in giudizio da entrambe le parti costituite (v. doc. n. 4 di parte attrice e doc. n. 4 di parte convenuta).

Dette eccezioni devono ritenersi, dunque, infondate oltre che tardive. La stessa Suprema Corte ha del resto ribadito in merito, proprio in relazione a fattispecie in materia di responsabilità del gestore di impianti sciistici, che "l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c. è solo quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio" (Cass. Civ. Sez. III, 1.04.2005 n. 6894), laddove in specie non è dato certamente ravvisare una legittimazione del sig. _____, quale mero dipendente della Società convenuta, pure qualificato come "direttore piste", a spiegare almeno intervento nel presente giudizio, potendo egli semmai rispondere in via di rivalsa e nel concorso di presupposti che non è dato in questa sede indagare nei confronti della sola convenuta in caso di negligenza od imperizia nell'adempimento delle sue mansioni professionali e lavorative (si veda, proprio in termini, la richiamata Cass. n. 6894/2005).

Venendo quindi alla disamina della dinamica fattuale del sinistro, è di tutta evidenza come, in specie, il suo accertamento storico sia unicamente rimesso alla valutazione delle scarse risultanze documentali in atti ed alla valutazione in specie delle deposizioni testimoniali rese nel giudizio dall'unico testimone presente ai fatti, sig. _____, già all'epoca del sinistro legato da vincoli di amicizia all'attrice ed ora coniugato con la sig.ra _____ e dai testi sigg.

_____, entrambi dipendenti della Società convenuta, in merito alle condizioni della pista ove è avvenuto il sinistro ed alle modalità di svolgimento dei soccorsi prestati all'infortunata. E' quindi evidente la necessità di valutare le deposizioni testimoniali così acquisite con doverosa ed estrema prudenza critica, in quanto rese da soggetti comunque legati da vincoli particolari all'una od all'altra delle parti in causa.

Orbene, il teste sig. _____ ha riferito in specie, in merito alla dinamica del sinistro, che "dove si è verificato il fatto c'erano alberi solo sul lato destro. Si trattava di un passaggio stretto, di circa quattro o cinque metri", al termine del quale, "poco prima di accedere all'altra pista, sulla sinistra c'era un rifugio", sottolineando peraltro che "non c'erano segnali di pericolo". Il teste ha pure riferito che "sul passaggio stretto – come descritto innanzi – c'erano cunette" e che "quel tratto stretto, al termine della discesa, prima del piano che accedeva sulla sinistra al rifugio ed infine all'altra pista, presentava sul lato destro presenza di ramoscelli e sassi e poca neve", precisando che "le cunette erano lungo la discesa" e che "il fondo della pista era molto scivoloso, direi ghiacciato", non sapendo precisare, tuttavia, se il fondo fosse in realtà in "neve dura o ghiaccio vivo". Il teste ha infine rilevato di aver visto "dove è caduta la _____, a poca distanza" dal compagno, "attraversando il lato destro dove c'erano pietre e ramoscelli", aggiungendo che ella "è caduta all'indietro e per inerzia è scivolata verso valle". Il teste ha infine aggiunto di avere atteso a lungo il soccorso, pure tempestivamente chiamato ad intervenire, forse "una ventina di minuti o una mezz'ora", tanto che l'infortunata, sollevatasi infine da terra, decise quindi di trasferirsi al rifugio in attesa del richiesto intervento, visto il "freddo pungente".

Per contro il sig. _____, direttore piste alle dipendenze della Società convenuta già all'epoca dei fatti, pure ammettendo di non sapere neppure in quale punto della pista fosse caduta la sig.ra _____ ha unicamente confermato e descritto le segnalazioni presenti sulla pista stessa, precisando che "all'imbocco della pista c'era e c'è uno striscione con un cartello di avviso di rallentare per strettoia posizionato a fianco", aggiungendo quindi che "nelle vicinanze dell'incrocio con la pista 8 c'è il cartello di pericolo incrocio" e più avanti, "all'imbocco del Ponte degli Egiziani sono presenti cartello di pericolo strettoia" ed ancora un pannello con avviso di "rallentare" e che infine, "all'uscita del Ponte degli Egiziani sono

nuovamente presenti cartello di pericolo incrocio più pannello con simbolo di incrocio" e "nelle vicinanze del rifugio Cai Uget è presente un pannello con simbolo pericolo generico e scritta rallentare". Il teste ha pure confermato che la pista in questione è esposta completamente a nord. Il teste sig. [redacted] intervenuto in seguito al sinistro come piteur, ha parimenti confermato le medesime circostanze di cui innanzi, precisando di avere effettuato il soccorso all'infortunata all'interno del rifugio, non sapendo precisare il tempo occorso dalla chiamata all'effettivo intervento, indicando solo il tempo normalmente necessario, nell'ordine di cinque o sette minuti.

Orbene, alla luce dei dati così acclarati, occorre anzitutto addivenire ad un corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, avuto riguardo alla portata comprensiva della domanda risarcitoria promossa dall'odierna attrice in citazione, come ribadita quindi in sede di precisazione delle conclusioni, in riferimento a qualsiasi forma ravvisabile di responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, della Società convenuta in relazione al fatto dannoso da lei subito ed al danno causalmente derivatone, laddove pure, in sede di comparsa conclusionale, l'attrice ha di fatto apertamente invocato l'applicabilità in materia della disciplina in materia di inadempimento contrattuale ovvero il dettato normativo ex art. 2051 c.c..

Ed in effetti del tutto inconferente risulterebbe comunque in specie ogni richiamo al disposto normativo ex art. 2050 c.c., laddove, in merito alla gestione di impianti sportivi, la giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito che non integra esercizio di attività pericolosa la mera gestione dell'impianto, salvo che il gestore non abbia colposamente determinato un situazione di pericolo (cfr. Cass. n. 2216/01 e Cass. n. 6113/00 in materia di gestione di impianti sciistici).

Pertanto, al fine di accertare quale sia la responsabilità del gestore di impianti

sciistici in relazione ai danni occorsi a loro clienti nella discesa lungo piste comprese nel comprensorio di loro competenza, occorre previamente individuare la natura giuridica del rapporto intercorrente fra il gestore stesso e l'utilizzatore dell'impianto. Al riguardo la Suprema Corte ed un orientamento già consolidato anche nella giurisprudenza di merito, facendo seguito a pronuncia ben nota del Tribunale di Pinerolo in data 18.10.2000 in materia, ha ben chiarito che "il contratto di ski-pass – che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito – presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione della sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia etiologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale" (Cass. Civ. Sez. III, 6.02.2007 n. 2563). Ed infatti il gestore dell'impianto, "fornendo la risalita della pista con i propri impianti, assume anche l'obbligo accessorio di mantenimento della pista in condizioni di utilizzabilità senza pericoli da parte degli utenti che dell'impianto si sono serviti per la risalita" (Cass. Civ. Sez. III, 10.02.2005, n. 2706). Nondimeno l'evento lesivo in questa sede denunciato risulta avvenuto in data 24.02.2005, e dunque, nel vigore della legge 24.12.2003 n. 363, che regola unitariamente gli obblighi dei gestori con riferimento all'intera area sciabile attrezzata, sicché a tale portato normativo, pure sintetico, occorre riferirsi per dare contenuto specifico all'obbligo di manutenzione delle piste di cui innanzi, laddove, peraltro, la stessa

Suprema Corte, "muovendo dalla medesima ricostruzione unitaria del fenomeno", ed in specie del rapporto fra gestore di impianti sciistici ed utilizzatori dell'area, "ha ravvisato anche la sussistenza della responsabilità extracontrattuale per cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., da intendersi in rapporto di cumulatività e non di alternatività rispetto a quella contrattuale" (Tribunale di Cuneo, 14 gennaio 2009).

Orbene, a norma dell'art. 3 della citata l. n. 363/2003, "i gestori delle aree" sciabili attrezzate "assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni delle situazioni di pericolo" e "sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso". Inoltre, secondo il disposto normativo ex art. 7 della stessa legge, "i gestori delle aree" sciabili attrezzate "provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa". Infine, "il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità".

Avuto riguardo alla normativa regionale specifica applicabile alla fattispecie in esame, deve peraltro considerarsi che, a norma dell'art. 8 della legge regionale Valle d'Aosta 17.03.1002 n. 9, il gestore di pista deve "garantire l'agibilità e manutenzione della pista, **in relazione alle idonee condizioni metereologiche e di innevamento**", ed inoltre "provvedere alla sistemazione della segnaletica" e

"assumere la responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso", provvedendo comunque "alla chiusura della pista, su segnalazione del direttore delle piste (...) qualora presenti **cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo atipico**". Occorre nondimeno evidenziare, come previsto dal regolamento regionale 22.04.1996 n. 2 di esecuzione della suddetta legge, all'art. 6, che "in ogni caso, la **presenza sulle piste di segnaletica, piccole pietre e cumuli di neve artificiale, la discontinuità e l'irregolarità del manto nevoso** causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla battitura, dall'usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori e da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata **non sono da considerare ostacoli e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli**", laddove, a norma dell'art. 9 della stessa legge n. 363/2003, "gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui", sicché "la velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti".

Il complesso panorama normativo così delineato, consente dunque di dare più specifico contenuto e di delimitare, al tempo stesso, l'ambito oggettivo delle obbligazioni a carico del gestore di impianti sciistici in forza del contratto atipico di ski-pass in essere con i propri clienti, avendo riguardo in specie alle **condizioni ineliminabili di rischio insito in talune attività sportive**, anche allorché praticate in forma non agonistica, e, per contro, alle **situazioni di pericolo cd. atipico** evidenziate dal portato normativo come fattori di aggravamento del rischio normalmente insito in siffatte attività e come tale evitabile con il puntuale e diligente adempimento degli obblighi di manutenzione, controllo, vigilanza e soccorso posti al carico dei gestori degli impianti, con conseguente responsabilità in caso di accertati

inadempimenti.

Al riguardo si è puntualmente e chiaramente evidenziato infatti che, se da un lato "il sistema dei comprensori sciistici comprende componenti naturali (il pendio, la neve...) ed artificiali (impianti di risalita che attraversano il tracciato di discesa, postazioni fisse e mobili di innevamento artificiale, manufatti di servizio o di deposito...) sicuramente soggetti alla manutenzione ed al controllo del gestore", dall'altro occorre pure considerare che "le piste, a loro volta, sono inserite nell'ambiente naturale, che può presentare, all'esterno dei tracciati sciabili, caratteristiche molto variabili (boschi, rocce, pendii corsi d'acqua, e così via), e subiscono l'influsso della componente climatica tipicamente invernale". Pertanto "il **potere di controllo, e conseguentemente la responsabilità del gestore, non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio naturale esterno normalmente esistenti**, ossia a quelle a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un'attività sportiva peculiare quale quella sciistica", sicché "non potrà ritenersi esigibile, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell'oggetto del potere di signoria da parte del custode, l'eliminazione dei rischi naturali cd. tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, ecc., essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità" (Tribunale di Cuneo 14. Gennaio 2009 cit.).

Orbene, in specie, pure a fronte delle lacunose risultanze dell'istruttoria svolta nel giudizio, ben può ritenersi acclarato, come del resto riferito dal teste presente ai fatti, Avv. _____, pure legato da vincoli personali particolari all'odierna attrice, che il tratto di collegamento ove è avvenuto l'incidente per cui è causa, di larghezza limitata, ma comunque sufficiente a consentire una discesa normale ad uno sciatore di media perizia, presentava alberi sul lato destro e, sempre sul bordo

destro, presenza di ramoscelli, sassi e poca neve sul tracciato, mentre l'intero tratto presentava presenza di cunette. Orbene, in relazione ai rilievi innanzi esposti, non pare che siffatte condizioni possano in alcun modo configurare un pericolo cd. atipico per un utente di normale perizia, tenuto conto del fatto che solo un lato estremo del tracciato di percorrenza presentava condizioni, peraltro ben visibili – come riferito dal teste stesso – particolarmente critiche, mentre la sede residua di percorrenza risultava invece in buono stato; non ostandovi certamente la presenza di cunette, ben sovente derivanti dal passaggio normale degli sciatori nel corso della giornata (l'incidente è avvenuto al momento del rientro dell'attrice a valle). Il fondo della pista è stato peraltro descritto dal teste come "molto scivoloso", anzi "ghiacciato", ma non è stato dato di capire se si trattasse di "neve dura o ghiaccio vivo". Risulta peraltro dai bollettini nivometereologici regionali relativi ai giorni considerati, prodotti dalla stessa attrice sub documenti nn. 33 e 34, che la copertura nevosa, all'altezza del luogo ove è avvenuta la caduta era ampiamente sufficiente e garantire un buon innevamento della pista, ancor più alle basse temperature registrate in quei giorni, circostanza che, in relazione a tracciato esposto a nord – come riferito dal teste – avvalorata con tutta verosimiglianza – secondo assunti di comune patrimonio - la riscontrabilità in loco di un fondo nevoso compatto, ma ben difficilmente ghiacciato in senso proprio, come del resto prevedibile per qualunque utente di media diligenza ed esperienza nella pratica dello sci.

In relazione alla presenza di segnalazioni sul percorso riguardato, a fronte della lapidaria affermazione del teste secondo cui "non c'erano segnali di pericolo" sul tracciato nella zona interessata dal sinistro, le dettagliate deposizioni rese in merito dal direttore delle piste e dal pisteur intervenuto nel soccorso all'attrice inducono invece a ritenere adeguatamente provato che il collegamento in questione fosse caratterizzato da plurime indicazioni di restringimento della sede di

percorrenza, di incroci sul percorso e di avvisi che imponevano di rallentare e quindi tenere una velocità particolarmente moderata, né pare che lo stato del fondo giustificasse od imponesse l'apposizione di particolari segnalazioni di un cattivo stato della pista o ne rendesse necessaria la chiusura.

I rilievi innanzi esposti, come del resto lucidamente evidenziato nella pronuncia richiamata del Tribunale di Cuneo, valgono, dunque, da un lato, ad elidere ogni nesso causalmente rilevante fra le condizioni generali del tracciato, e quindi la condotta del gestore dell'impianto nella sua manutenzione, e l'evento lesivo denunciato, da ascrivere piuttosto alla "causa esterna prodotta dal fatto del danneggiato", tale da integrare un caso fortuito, "ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe" (Cass. Civ. Sez. III, 6.02.2007 n. 2563; Cass. Civ. Sez. III, 2011.2009 n. 24529),; dall'altro ad elidere ogni responsabilità della Società convenuta anche sul piano contrattuale, non configurandosi un inadempimento rilevante a fronte di un obbligo inesigibile di eliminazione dei pericoli tipici ineludibili nella pratica dell'attività sciistica. Il teste

ha del resto riferito che la sig.ra cadde in specie proprio sul bordo destro del tracciato dove c'erano ramoscelli e pietre" che il teste stesso ha descritto ben visibili e non presenti invece sul resto del percorso, sicché tali ostacoli sarebbero stati agevolmente evitabili per qualunque sciatore di media perizia ed esperienza.

Manca peraltro prova alcuna, in esito all'istruttoria esperita, di supposti ritardi ingiustificabili nell'attivazione dei soccorsi in favore dell'infortunata, di sua iniziativa - e quindi sotto la sua responsabilità - portatasi nell'attesa presso il vicino rifugio.

A fronte dell'integrale rigetto della domanda risarcitoria attorea, le spese del giudizio seguono, dunque, la soccombenza della parte attrice e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla natura, all'oggetto ed alla complessità della

controversia, secondo valori medi della tariffa forense in vigore in relazione allo scaglione di valore di riferimento.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Definitivamente pronunciando sulle domande formulate dalle parti nel loro contraddittorio processuale, disattesa e rigettata ogni ulteriore e diversa istanza, eccezione e deduzione, così statuisce:

1. Rigetta integralmente la domanda principale attorea perché infondata;
2. Condanna la parte attrice al pagamento in favore della Società convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 8.812,95, di cui € 19,95 per spese, € 2.993,00 per diritti ed € 5.800,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese come per legge;
3. Dichiarà la presente sentenza esecutiva *ex lege*.


Deliberata in Camera di Consiglio il 27.10.2011

IL GIUDICE Dott.ssa Anna Bonfilio

IL CANCELLIERE C1

Depositata nella cancelleria del Tribunale di Aosta Il 27.10.11

IL CANCELLIERE C1



21/01/11
1
Av. Samuati
(15)
1416
uno appello
OK

REGISTRATO AD AOSTA

il 5-12-11 al n. 1632

Serie IV - € 163,00

